

IVA

Distinti interventi sulle aliquote ridotte Iva

di Sandro Cerato

In merito alle **aliquote Iva ridotte** la Legge di stabilità per il 2016 ha operato due distinti interventi:

- applicazione dell'aliquota Iva del **4 per cento** per **giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**;
- applicazione dell'aliquota Iva del **5 per cento** per le **prestazioni socio sanitarie erogate da cooperative sociali e loro consorzi**.

In particolare, l'articolo 1, comma 637, della Legge di stabilità per il 2016, ha:

- sostituito la parola “**libri**”, di cui all'articolo 1, comma 667, della Legge 190/2014, con le parole “**giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**”;
- inserito, dopo le parole “**codice ISBN**” (*International Standard Book Number*) della medesima disposizione, le parole “**o ISSN**” (*International Standard Serial Number*).

Ne discende che, a decorrere dall'anno 2016, l'aliquota Iva del 4 per cento risulta applicabile ai giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici e tutte le pubblicazioni identificate dai codici “ISBN” e “ISSN”, veicolate attraverso qualsiasi **supporto fisico** o tramite **mezzi di comunicazione elettronici**.

Si rileva però che la norma contenuta nella Legge di stabilità per il 2016, risulta in contrasto con le Direttive comunitarie, in particolare con l'articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati membri di applicare **aliquote ridotte** unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificatamente indicati in apposito elenco. Nell'elenco però **non** sono compresi gli **e-book** e le altre **pubblicazioni in formato elettronico**.

Infatti, secondo la normativa europea, le pubblicazioni trasmesse via *internet* sono da considerare tra le prestazioni di **servizi di e-commerce** e, quindi, come tali soggetto obbligatoriamente ad **aliquota ordinaria**.

Successivamente, l'articolo 1, comma 960, della Legge di stabilità per il 2016 ha creato un'ulteriore **aliquota ridotta del 5 per cento** per le **prestazioni** di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 633/1972, **rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter)** da **cooperative sociali e loro consorzi**.

In particolare si tratta delle **prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati"**, vale a dire degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Inoltre, il medesimo comma 960, della Legge di stabilità per il 2016, ha abrogato il numero 41-bis) della tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, il quale prevedeva l'applicazione dell'aliquota **Iva del 4 per cento** per le **prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, ecc., effettuate da qualsiasi società cooperativa, anche non sociale, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni**.

Infine, il comma 962 abroga l'articolo 1, comma 331, della Legge 296/2006 che consentiva alle cooperative sociali di **optare per l'assimilazione alle Onlus** con la conseguente applicazione, per alcune operazioni, dell'esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72.

Si evidenzia che le novità in precedenza descritte si applicheranno alle **operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2016**.

Di conseguenza, le **prestazioni svolte dal 1° gennaio 2016**, ad eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, risultano:

- soggette ad Iva al **5 per cento**, nell'ipotesi di **prestazioni svolte da cooperative sociali**;
- soggette ad Iva al **22 per cento**, ovvero **esenti Iva** ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, nell'ipotesi di **prestazioni svolte da altri soggetti**.